

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

L'incandidabilità ai procedimenti di chiamata dei professori universitari, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 240/2010.

Il presente contributo trae spunto da una sentenza del TAR Puglia (n. [874/2016](#), relativamente alla quale è stato proposto appello al consiglio di Stato, di cui si attende l'esito). La questione affrontata riguarda l'ambito di applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 18 della L. n. 240/2010 comma 1 lettera b), secondo periodo [\[1\]](#). La disposizione tratta una ipotesi specifica di conflitto di interessi dalla quale fa discendere la preclusione a partecipare alla procedura di reclutamento [\[2\]](#). La magistratura amministrativa aveva già affrontato ([Cons. Stato sent. n. 1270/2013](#)) la questione relativamente al rapporto di coniugio [\[3\]](#) e l'Ufficio Studi aveva conseguentemente espresso il proprio avviso con specifico [commento](#). Come noto, le varie discipline relative al reclutamento dei professori universitari succedutesi nel tempo hanno dato adito a numerose critiche [\[4\]](#) e anche la disposizione in esame ha determinato posizioni interpretative eterogenee [\[5\]](#). La sentenza del TAR Puglia, coerentemente con i precedenti (sebbene non specifici), ha riconosciuto che se la sussistenza di un rapporto di affinità o di parentela o di coniugio è potenzialmente in grado di alterare l'imparzialità delle scelte e delle valutazioni rimesse al CdA dell'Università altrettanto (se non di più) vale ove sia lo stesso membro (non espressamente previsto dalla citata disposizione) del CdA deliberante la chiamata a candidarsi alla procedura selettiva. Dunque, l'ambito di applicazione della disposizione oggetto di interesse deve comprendere, tra i casi di incandidabilità, anche quello in cui il candidato incompatibile sia lo stesso membro del CdA che ha indetto la procedura concorsuale [\[6\]](#). La norma individua il conflitto già nella fase a monte, quella di indizione della procedura di reclutamento.

Secondo il TAR, l'incompatibilità/incandidabilità ex art. 18 comma 1 lettera b) L. n. 240/2010 non opera invece quando, anziché all'appartenenza al CdA, si abbia riguardo all'appartenenza al Dipartimento. L'appartenenza del (potenziale) candidato al Dipartimento proponente/interessato alla chiamata non genera la possibilità di influenzare le scelte del Dipartimento atteso che la proposta di chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e) L. n. 240/2010 avviene senza il voto dei potenziali candidati alla procedura concorsuale, ma *"con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia"* [\[7\]](#). La considerazione svolta dal TAR appare valida nei casi di "progressione" (ricercatore/professore di II fascia e professore di II fascia/professore di I fascia) mentre non lo è per il caso (certamente particolare ma non impossibile) di professore che, presso l'Ateneo chiamante, presta servizio in regime di convenzione, ai sensi dell'art. 6 comma 11 [\[8\]](#) della citata L. n. 240/2010 e, a tale titolo, componga il Dipartimento proponente/interessato. Infatti, anche in tale caso dovrebbe operare il divieto di cui all'art. 18 citato in quanto il professore in convenzione dapprima prende parte alla decisione amministrativa (nel Dipartimento) di indire il procedimento di chiamata e poi partecipa a tale procedimento quale candidato.

In via conclusiva, nei procedimenti di chiamata dei professori universitari viene riconosciuta e valorizzata la volontà palesata dal legislatore di eliminare in radice ogni spazio di azione a logiche di parte, in grado di porre in pericolo l'imparzialità delle decisioni rimesse al predetto organo deliberativo, competente a stabilire, tra l'altro, l'*an*, il *quando* e il *quomodo* della procedura, così incanalandola verso un percorso non

consentito, in quanto astrattamente idoneo a subire indebite influenze in grado di indirizzarne l'esito^[9].

[1] *In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.* Sulla disposizione si veda V. Quintaliani, Breve riflessione sull'impedimento a partecipare alle procedure di cui all'art. 18 c.1 lett. b) e c) della L. n. 240/2010, su Lexitalia.it n. 10/2012.

[2] Cfr. TAR Sardegna, [sent. n. 271/2014](#): la incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 18 cit., preclude (non solo la stipulazione del contratto ma) anche la partecipazione alla procedura selettiva presupposta.

[3] L'applicazione dovrebbe estendersi anche ai rapporti di convivenza more uxorio, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della [Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze](#).

[4] Tra tanti, V. S. Quintili, Il reclutamento dei professori e ricercatori universitari: un bilancio del sistema dei concorsi locali, su *Giornale di diritto amministrativo*, 2/2011, Ipsa; C. Franchini, Il nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e l'apologo di Schopenhauer, su *Giornale di diritto amministrativo*, 2/2011; F. Volpe, [Profili d'incoerenza dell'attuale disciplina sul reclutamento dei professori universitari](#); A. Banfi, [Aspetti problematici del reclutamento accademico in Italia](#); P. Rossi, [Stato giuridico, reclutamento ed evoluzione della docenza universitaria \(1975-2015\)](#). Inoltre V. [Documento CUN Adunanza del 09.04.2014](#) e [Documento CUN Adunanza del 19.04.2016](#).

[5] V. nota del Politecnico di Torino, [Prot. n. 4309/2.1 del 24.03.2016](#).

[6] Secondo il TAR: *lex minus dixit quam voluit*.

[7] Si ricorda che, sempre secondo il TAR Puglia ([sent. n. 796/2014](#)), la disposizione è di stretta interpretazione relativamente alla dicitura "professore appartenente al dipartimento" e che, pertanto, essa non può riferirsi anche quella (diversa) del ricercatore.

[8] *11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.*

[9] V. anche F. Merloni, La «moralizzazione» delle Università, su *Giornale di diritto amministrativo* 9/2009, Ipsa.